

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 679

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGNANI NOYA MARIA, BERTOLDI, ACHILLI, SAVOLDI,  
DELLA BRIOTTA, DI VAGNO, FRASCA, GUERRINI, LENOCI,  
MARIANI, PELLICANI MICHELE, SALVATORE, SERVADEI,  
TOCCO, BALLARDINI, ARTALI, BALZAMO**

*Presentata il 2 agosto 1972*

Abrogazione di alcune norme del codice penale e modifica del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, concernenti norme per assicurare la libera circolazione nelle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro ordinamento si fonda su una stridente contraddizione: da un lato la Costituzione nata dalla Resistenza al fascismo che proclama come fondamenti del nuovo Stato democratico le libertà politiche e sindacali, di opinione, di associazione, di riunione, di sciopero; dall'altro il codice penale creato dal fascismo, per consolidare il regime, che prevede reati politici e sindacali, di opinione, di associazione, di riunione e di sciopero. Questa contraddizione riduce la Costituzione ad una pura enunciazione di principi svuotandone i contenuti innovatori e lasciando inalterata la realtà di uno Stato autoritario.

Le norme liberticide impediscono il pieno esercizio dei diritti politici, civili e sindacali e rendono precaria una vera vita democratica.

Le norme che con la presente proposta di legge si chiede di abrogare costituiscono un mezzo di repressione e di intimidazione in mano alle forze conservatrici che si oppongono alla crescita democratica del Paese e alla realizzazione dei contenuti sociali della Costituzione. Esse vengono usate nei confronti delle lotte popolari, per combattere il dissenso

politico-sociale essenziale per l'esistenza e la vitalità della democrazia: l'autunno '69 ne ha fornito un esempio eloquente, l'attuale stitilicidio di denunce per reati d'opinione e per reati sindacali dimostra la possibilità e la volontà di servirsi delle leggi fasciste come strumento di difesa della classe dominante.

È sufficiente considerare gli articoli 270, 271 e 272 del codice penale con i quali è possibile colpire interi movimenti politici esclusivamente per le idee che professano e le finalità che si propongono.

Le disposizioni che puniscono l'abbandono collettivo o individuale del posto di lavoro sono la negazione del diritto di sciopero costituzionalmente garantito.

L'articolo 504 del codice penale che prevede la punizione dello sciopero « commesso con lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa » può essere usato contro coloro che partecipano agli scioperi per le riforme che, come ben sappiamo, non possono essere realizzate se non con la mobilitazione delle masse e dei sindacati.

In reati di vilipendio, di apologia, reprimono la critica politica e la libera manifestazione a volte esteriorizzata in modo vivace e sintetico del pensiero, prevista dall'articolo 21 della Costituzione. I reati di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, di grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata, sono strumenti per impedire che verità scottanti siano portate a conoscenza dell'opinione pubblica.

Lo stesso reato di oltraggio, oltre a costituire un ingiustificato privilegio per il pubblico ufficiale che, se offeso, al pari di qualsiasi altro cittadino potrà ricorrere alla querela per ingiurie, viene spesso sapientemente adoperato nella repressione dei conflitti sociali per indebolire le lotte.

Ed alle norme che prevedono e puniscono gli ostacoli alla libera circolazione si fa troppo spesso ricorso per intervenire in qualsiasi manifestazione diretta a coinvolgere la popolazione con le rivendicazioni dei lavoratori.

Un importante obiettivo della nostra democrazia per realizzare una politica della libertà nella prospettiva di una politica delle riforme è quello della radicale e globale trasformazione dei codici. Oggi però è urgente l'abrogazione delle norme penali di più vistosa ispirazione fascista e la modifica di quelle a cui si è dato contenuto repressivo, norme incompatibili con il dettato costituzionale ed in aperto contrasto con i diritti fondamentali di opinione, di associazione, di riunione e con le libertà di sciopero e sindacali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:

*Art. 266.* — Istigazione di militare a disobbedire alle leggi.

*Art. 269.* — Attività antinazionale del cittadino all'estero.

*Art. 270.* — Associazioni sovversive.

*Art. 271.* — Associazioni antinazionali.

*Art. 272.* — Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.

*Art. 273.* — Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.

*Art. 274.* — Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.

*Art. 278.* — Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

*Art. 279.* — Lesa prerogativa dell'irresponsabilità del Presidente della Repubblica.

*Art. 290.* — Vilipendio della Repubblica; delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.

*Art. 290-bis.* — Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci limitatamente alle parole « articoli 278, 279... ».

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

*Art. 291.* — Vilipendio alla Nazione italiana.

*Art. 292.* — Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

*Art. 292-bis.* — Circostanza aggravante.

*Art. 293.* — Circostanza aggravante.

*Art. 297.* — Offesa all'onore dei capi di Stati esteri.

*Art. 299.* — Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.

*Art. 302.* — Istigazione a commettere alcuni dei delitti preveduti ai capi I e II.

*Art. 303.* — Pubblica istigazione e apologia.

*Art. 327.* — Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità.

*Art. 330.* — Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori.

*Art. 331.* — Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità.

*Art. 332.* — Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.

*Art. 333.* — Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.

*Art. 339, ultimo comma.* — Circostanza aggravante degli articoli 336, 337, 338 del codice penale.

*Art. 340.* — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

*Art. 341.* — Oltraggio a un pubblico ufficiale.

*Art. 342.* — Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

*Art. 343.* — Oltraggio a un magistrato in udienza.

*Art. 344.* — Oltraggio a un pubblico impiegato.

*Art. 402.* — Vilipendio della Religione dello Stato.

*Art. 403.* — Offese alla Religione dello Stato mediante vilipendio di persone.

*Art. 404.* — Offese alla Religione dello Stato mediante vilipendio di cose.

*Art. 414, terzo comma.* — Apologia di reato.

*Art. 415.* — Istigazione a disobbedire alle leggi.

*Art. 503.* — Sciopero per fini non contrattuali: limitatamente alle parole: «...o i lavoratori... ovvero con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a lire quarantamila se si tratta di lavoratori ».

*Art. 504.* — Coazione alla pubblica autorità mediante sciopero.

*Art. 505.* — Sciopero a scopo di solidarietà o di protesta: limitatamente alle parole: «...o i lavoratori... o con altri lavoratori ».

*Art. 506.* — Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.

*Art. 507.* — Boicottaggio.

*Art. 508.* — Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.

*Art. 510.* — Circostanza aggravante.

*Art. 511.* — Pena per i capi, promotori e organizzatori.

*Art. 512.* — Pena accessoria.

*Art. 603.* — Plagio.

*Art. 633, secondo comma.* — Invasione di terreni o edifici: circostanza aggravante.

*Art. 654.* — Grida e manifestazioni sediziose.

*Art. 655.* — Radunata sediziosa.

*Art. 656.* — Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

*Art. 657.* — Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata.

*Art. 663.* — Vendita, distribuzione affissione abusiva di scritti o disegni.

*Art. 663-bis.* — Divulgazione di stampa clandestina.

## ART. 2.

All'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, concernente norme per assicurare la libera circolazione nelle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Non si considerano impedimenti od ostacoli alla libera circolazione nelle strade ferrate ed ordinarie ed alla libera navigazione i cortei, le riunioni, gli assembramenti aventi carattere politico o sindacale ».